

		SENT – ORD N. 43/2024/GC	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Antonio NENNA	Presidente f.f.	
	Marco CATALANO	Consigliere	
	Andrea GIORDANO	Referendario relatore	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA-ORDINANZA	
		nel giudizio n. 46124 iscritto sul conto giudiziale n. 103889 - Comune di Casina	
		(RE);	
		Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;	
		Vista la relazione n. 355 del 2023 del Magistrato relatore;	
		Uditi, nella pubblica udienza del giorno 8.5.2024, con l’assistenza del	
		segretario dott. Enrico Tiberi:	
		il relatore Ref. Andrea Giordano;	
		il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale Claudio	
		Chiarenza.	
		FATTO	
		1. Con relazione n. 355 del 2023, il Magistrato relatore, visto ed esaminato il	
		conto giudiziale del Consegnatario delle azioni del Comune di Casina (RE),	
		MATTIOLI Maurizio, per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2018, ha concluso per	
		la declaratoria di irregolarità del conto medesimo in ragione della coincidenza	
			1

SENT – ORD N. 43/2024/GC

della figura dell'agente contabile con quella del responsabile del servizio finanziario, nonché del difetto della relazione degli organi di controllo interno prescritta dall'art. 139 c.g.c..

2. Con apposito decreto, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato l'udienza volta alla discussione del giudizio di conto per il giorno 22.11.2023, assegnando a tutto il giorno 2.11.2023 il termine utile alle parti per il deposito in Segreteria di memorie e documenti e al Pubblico Ministero per il deposito delle proprie conclusioni.

3. In data 30.10.2023, la Procura Regionale ha depositato memoria, con la quale ha concordato con i rilievi del Magistrato relatore, con particolare riferimento all'avvenuta violazione del principio di alterità tra controllante e controllato, non potendo coincidere in un'unica figura l'agente contabile e il responsabile del servizio finanziario, e ha evidenziato la necessità della debita parifica del conto giudiziale.

Ha, inoltre, fatto rilevare come, rispetto alla verifica di regolarità del conto, sarebbe preliminare il vaglio della legittimazione passiva dell'agente contabile, non emergendo agli atti elementi tali da consentire di comprendere se il MATTIOLI fosse chiamato, alla stregua dell'ordinamento interno dell'Ente, all'esercizio dei diritti sociali in nome e per conto dell'Amministrazione comunale socia.

Ha concluso nel senso della restituzione degli atti di causa al Magistrato istruttore, affinché lo stesso accerti l'esistenza delle condizioni di fatto per affermare la legittimazione passiva dell'agente contabile.

4. All'udienza del 22.11.2023 il Collegio ha disposto il rinvio della discussione del giudizio all'udienza del giorno 8.5.2024, onde consentire il rispetto dei

termini di comparizione.

5. In data 2.5.2024, ha depositato memoria il dott. Maurizio MATTIOLI in proprio.

Ha, in particolare, dedotto:

- di ignorare il fatto che il responsabile finanziario non potesse parificare il conto presentato dallo stesso in qualità di agente contabile;
- che gli organi di controllo interno effettuerebbero un controllo quadrimestrale (*rectius*, trimestrale ex art. 223 TUEL) di cassa;
- non risulterebbero essere state espletate altre verifiche contabili.

6. All'udienza del giorno 8.5.2024, il Procuratore Regionale ha concluso per la restituzione del conto al Magistrato istruttore.

DIRITTO

7. L'odierno giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174 del 2016).

Come è, infatti, noto, il primo dei due articoli prevede che, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione con la quale propone il discarico dell'agente contabile; ove non possa provvedersi in questi termini, per avere il relatore rilevato l'assenza del pareggio o l'irregolarità del conto, deve applicarsi l'articolo 147: entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il Presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio.

8. Premesso il carattere necessario e ineludibile del giudizio di conto concernente azioni e quote societarie, per come da ultimo ricordato dalla Corte costituzionale (*"Il giudizio avente ad oggetto azioni e quote societarie si configura [...] come un procedimento giudiziale, a carattere necessario ed*

ineludibile, per la salvaguardia di interessi generali della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici [...]” – Corte cost., 18 aprile 2024, n. 59), è pure d'uopo evidenziare che, per consolidato indirizzo di questa Corte, i titoli azionari e partecipativi – anche dematerializzati, siccome inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio – debbono essere ricompresi tra i beni mobili dello Stato, in relazione ai quali consta il pacifico obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R.D. n. 827 del 1924, esteso agli Enti locali dall'art. 93 d.lgs. n. 267 del 2000.

9. Sempre in via preliminare, seguendo l'*ordo quaestionum* disegnato dal Codice di giustizia contabile, è d'uopo verificare la sussistenza della qualità di agente contabile in capo al dott. MATTIOLI, che ha depositato il conto giudiziale.

Va, del resto, rimarcato che, con riferimento ai valori mobiliari, la qualità di agente contabile spetta al legale rappresentante dell'Ente, essendo quest'ultimo che esercita i relativi diritti.

Diversamente dai beni materiali, la titolarità e gestione di quelli immateriali non può che spettare al legale rappresentante; cosa che risulta dal dettato dell'art.

9, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, secondo cui *“Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”* (così, del resto, anche la citata Corte cost., 18 aprile 2024, n. 59: *“[...] il legislatore ha individuato i soggetti deputati a esercitare i diritti dell'azionista nei seguenti termini: per le partecipazioni regionali, la presidenza della regione, salvo diversa disposizione di legge della stessa regione titolare delle partecipazioni; per quelle degli enti locali, il sindaco o il presidente o un loro delegato; in tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall'organo*

amministrativo dell'ente").

A rilevare non è chi ha la materiale disponibilità del titolo, bensì chi esercita le funzioni concernenti i diritti di azionista, così vantando, rispetto agli strumenti partecipativi, la disponibilità giuridica.

Ciò è in linea con un rilevante indirizzo di questa Corte, secondo cui il conto *“deve essere presentato dal soggetto incaricato (contabile di diritto) dall'Ente, auspicabilmente con atto di carattere generale con l'indicazione del termine di durata e di cessazione (sez. Giur. Umbria, 86/1999), di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ovvero comunque dal soggetto che in concreto abbia esercitato le funzioni in questione (contabile di fatto)”* (Sez. Veneto, sent. n. 99/2019); indirizzo confermato dalla più recente giurisprudenza contabile: *“La giurisprudenza più recente ha superato la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto debba essere il soggetto designato dall'ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che li deve unicamente custodire, con conseguente esclusione dell'obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati. Ha, invece, ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122. In tal senso anche Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR), sulla base di una concezione più ampia del concetto di “maneggio”.*

Si è così affermato che: “assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente

SENT – ORD N. 43/2024/GC

contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale” (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020)” (Sez. Toscana, sent. n. 56/2023).

Occorre, dunque, verificare se constino elementi tali da indurre a ritenere il dott. MATTIOLI inquadrabile in una delle categorie contemplate dall'art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016 (difettando il provvedimento di conferimento della qualifica di consegnatario e comunque evidenze documentali che dimostrino lo svolgimento, da parte del medesimo, di attività di gestione delle partecipazioni societarie tramite l'esercizio dei diritti sociali), ferma rimanendo la necessità di una idonea parificazione del conto giudiziale, per come evidenziato nella Relazione del Magistrato istruttore.

10. In sintonia con l'indirizzo fatto proprio da questa Sezione e in adesione dei rilievi formulati nella memoria della Procura contabile, in difetto degli elementi tali da consentire la verifica sulla qualità di agente contabile del dott. MATTIOLI e comunque di idonea parificazione del conto (per come imposta dall'art. 139, comma 1, c.g.c.), occorre disporre il non luogo a provvedere, con restituzione degli atti al giudice designato come relatore sui conti del Comune di Casina (RE) per il prosieguo dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 149, comma 1, c.g.c., ai fini della verifica delle condizioni di fatto fondanti la legittimazione passiva dell'agente contabile e della valutazione della regolarità del conto giudiziale.

P.Q.M.

SENT – ORD N. 43/2024/GC

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna

DICHIARA

il non luogo a provvedere sul conto giudiziale n. 103889 del Consegnatario
delle azioni del Comune di Casina (RE), MATTIOLI Maurizio, per il periodo
dall'1.1.2018 al 31.12.2018

delle azioni del Comune di Casina (RE), MATTIOLI Maurizio, per il periodo

dall'1.1.2018 al 31.12.2018

DISPONE

la restituzione degli atti al giudice designato come relatore sui conti del Comune di Casina (RE) per il prosieguo dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 149, comma 1, c.g.c., ai fini della verifica delle condizioni di fatto fondanti la legittimazione passiva dell'agente contabile e della valutazione della regolarità del conto giudiziale.

Comune di Casina (RE) per il prosieguo dell'istruttoria ai sensi dell'articolo

149, comma 1, c.g.c., ai fini della verifica delle condizioni di fatto fondanti la

legittimazione passiva dell'agente contabile e della valutazione della

regolarità del conto giudiziale.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8.5.2024.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.

Andrea GIORDANO Antonio NENNA

f.to digitalmente	f.to digitalmente
-------------------	-------------------

f.to digitalmente

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

f.to digitalmente